

Bollettino ufficiale della Regione Lombardia Estratto dalla Serie Editoriale Ordinaria N.15 - 7 aprile 1997

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ISTITUZIONE DEI CENTRI DI SERVIZIO.

Estratto della Serie Editoriale Ordinaria N. 15 - Milano, 7 aprile 1997

COM.R. N.15/02 - SE.O. 1997

Comunicato dell'assessore alla famiglia e alle politiche sociali - Bando per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti aventi diritto per l'istituzione dei Centri di Servizio previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dal d.m. 21 novembre 1991 e successive modificazioni.

Il Comitato di gestione del Fondo speciale regionale per il Volontariato nella Regione Lombardia, nella seduta del 19 marzo 1997 di cui al verbale n. 13, ha deliberato il bando di seguito descritto avendo accertato che il suddetto Fondo ammonta a lire 2.055.880.405, derivanti per lire 340.805.583 da accantonamento effettuato dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia e per lire 1.715.074.822 da accantonamento effettuato dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, per il biennio 1997-1998.

Bando per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti aventi diritto per l'istituzione dei Centri di Servizio previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dal d.m. 21 novembre 1991 e successive modificazioni.

PRESENTAZIONE DEL BANDO

Il Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato nella regione Lombardia - nell'ambito delle funzioni ad esso assegnate dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dal decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1991 e successive modificazioni - nella seduta del 19 marzo 1997, ha deliberato l'istituzione dei Centri di Servizio rivolti a sostenere e qualificare l'attività del Volontariato nell'ambito regionale.

L'art. 15, comma 1, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, per favorire la promozione dell'attività del Volontariato, ha previsto la costituzione presso le Regioni di un fondo speciale per istituire, per il tramite degli enti locali, Centri di Servizio a disposizione delle organizzazioni di Volontariato. I Centri di Servizio sono quindi strumenti finalizzati al sostegno delle predette organizzazioni e devono essere in grado di operare sul territorio con metodologie e mezzi che ne assicurino l'efficienza e che li mettano in grado di rispondere alle concrete esigenze che si manifestano a livello periferico.

Il funzionamento del sistema organizzativo previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dal successivo citato d.m. postula un rapporto equilibrato e razionale tra i diversi soggetti interessati allo sviluppo ed alla promozione del Volontariato quali sono individuati dalle medesime disposizioni di legge, rapporto che può essere realizzato attraverso una adeguata valorizzazione

delle realtà associative operanti sul territorio.

A questo riguardo, considerata l'ampiezza e la complessità dell'ambito territoriale di riferimento, considerata altresì la consistenza numerica delle organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte nel Registro Generale Regionale e la specificità delle diverse realtà locali, il Comitato, avvalendosi della facoltà prevista dal citato d.m. ritiene di istituire i Centri di Servizio articolati territorialmente su base almeno provinciale, auspicando comunque la copertura dell'intero territorio regionale attraverso collegamenti tra i Centri di Servizio.

Tale orientamento dovrà comunque tenere conto delle limitate risorse finanziarie a disposizione del Comitato, il quale - in sede di prima applicazione del decreto - deciderà quanti e quali dei progetti presentati per l'istituzione dei Centri di Servizio superano positivamente una valutazione condotta in base a criteri di seguito enunciati.

I singoli Centri si organizzano in modo da offrire il maggior numero di servizi realizzando una piena condivisione delle informazioni anche mediante interconnessioni telematiche e liberi accessi alle rispettive banche dati. Nel contempo sono auspicati sinergici collegamenti a rete e possibili economie di scala tra le diverse organizzazioni di Volontariato, gli Enti locali e gli altri soggetti produttivi di servizi, in particolare quelli che operano con finalità di solidarietà sociale.

Il Comitato, inoltre, attraverso la configurazione anzidetta intende assegnare alla scelta un carattere di sperimentazione nella prospettiva di operare delle modifiche dopo il primo biennio anche sulla scorta delle esperienze maturate dai Centri di Servizio e dall'utenza.

Sulla base delle considerazioni svolte il Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato nella Regione Lombardia dirama il presente bando pubblico per la presentazione delle istanze rivolte all'istituzione di più di uno e fino ad un massimo di 11 Centri di Servizio per il Volontariato di cui all' art. 15 della Legge 266/91 e del citato d.m.

1 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE L'ISTANZA

Secondo i riferimenti normativi richiamati hanno diritto di presentare l'istanza di costituzione di un Centro di Servizio:

- a) le Organizzazioni di Volontariato di cui all' art. 3 della legge 266/91, in numero di almeno cinque;
- b) gli Enti di cui all' art. 12, comma 1, del d. lgs. 20 novembre 1990, n. 356 e le Casse di Risparmio;
- c) le Federazioni di Volontariato di cui all' art. 12 della legge 266/91;
- d) gli Enti locali.

L'istanza deve contenere l'indicazione del soggetto che assume la responsabilità legale del Centro, il quale parimenti la sottoscrive.

2 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

2.1 – Modalità

La domanda per il riconoscimento come Centro di Servizio, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, è indirizzata al Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato nella Regione Lombardia presso l'ufficio del Settore della Giunta Regionale competente per le funzioni del Volontariato, per il tramite dell'ente locale ove il Centro deve essere costituito. L'istanza deve essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia del Regolamento di funzionamento (anche in forma di bozza) del Centro da costituire il quale deve ispirarsi ai principi generali previsti dall' art. 3, comma 3, della legge 266/91;
- b) copia dell' atto costitutivo e dello statuto del soggetto designato alla gestione del Centro di Servizio, sottoscritta dal suo legale rappresentante. Qualora non ci sia coincidenza con quello richiedente il soggetto gestore sottoscrive atto formale col quale si impegna a rispettare la normativa vigente e le disposizioni del Comitato di gestione. Secondo quanto previsto dalla Legge 241/90, anche su richiesta del Comitato, i soggetti interessati possono presentare memorie scritte integrative in fase del procedimento di iscrizione nell' Elenco di cui all' art. 2, comma 2, lettera
- b) del citato d.m.;
- c) composizione del Consiglio direttivo;
- d) composizione del collegio dei revisori dei conti;
- e) l'elenco nominativo delle eventuali organizzazioni di Volontariato, diverse dalle cinque già previste, e di altri soggetti che, in varie forme, intendono aderire al costituendo Centro. Tale elenco deve essere accompagnato dai rispettivi curricula con particolare riferimento ai profili delle esperienze, dirette o di supporto, già maturate nel campo del Volontariato e con l'indicazione delle modalità di adesione.

Qualora il Centro di Servizio non sia ancora formalmente costituito la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le organizzazioni che intendono concorrere alla costituzione dello stesso con allegato il testo dello Statuto e del Regolamento che sarà adottato.

I documenti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del presente articolo devono essere presentati ai fini dell'eventuale iscrizione nell' apposito Elenco regionale dei Centri di Servizio.

L' Ente locale che riceve l'istanza, entro trenta giorni dalla ricezione, trasmette l'istanza stessa al Comitato di gestione

2.2 – Compiti dei Centri di Servizio

I Centri di Servizio , tra l'altro, svolgono i seguenti compiti:

- a) approntano strumenti e iniziative per al crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di Volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;

- b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato,
- d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sull'attività di Volontariato locale e nazionale.

2.3 – Contenuti della domanda

La domanda deve essere accompagnata da un progetto, relativo agli anni 1997 e 1998, il quale dovrà indicare in modo articolato:

- a) finalità generali e obiettivi perseguiti;
- b) soggetti associati per la costituzione e gestione (descrizione, caratteristiche, esperienze precedenti, accordi stipulati);
- c) aree territoriali di intervento, comprendenti il territorio di una o più province;
- d) rapporti con enti pubblici, organizzazioni del privato sociale ed altri soggetti;
- e) campi di intervento, tipologia dei servizi e prestazioni che si intendono offrire;
- f) destinatari, modalità di accesso, eventuali oneri per gli utenti;
- g) tempi di attuazione del progetto;
- h) costo complessivo del progetto per voci di spesa;
- i) sistemi di valutazione e controllo;
- j) ammontare del contributo richiesto al Comitato di gestione;
- k) fonti di finanziamento per impegni superiori al contributo richiesto;
- l) entità della struttura: caratteristiche funzionali, amministrative e di direzione;
- m) elementi organizzativi: risorse professionali e logistiche impiegate, orari e tempi di lavoro e di risposta nell'erogazione dei servizi previsti, modi e stili di operare.

2.4 – Scadenza dei termini per la presentazione dell'istanza

L'istanza per la costituzione dei Centri di Servizio di cui al presente avviso pubblico, indirizzata al Comitato di gestione, è presentata all'Ente locale entro il 7 luglio 1997, dandone avviso anche al Comitato. L'Ente locale, ricevuta l'istanza, deve trasmetterla al Comitato secondo il dettato dell'art. 3, comma 2, del citato d.m.. Per le domande spedite per posta fa fede la data del timbro postale.

3 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Comitato di gestione, ai fini dell'istituzione dei Centri di Servizio, intende selezionare i progetti secondo criteri di priorità che richiamano gli elementi qualitativi, organizzativi e innovativi indicati dal presente bando.

3.1 – Criteri di priorità rispetto ai soggetti

Il progetto e la relazione di accompagnamento devono far emergere con chiarezza capacità organizzative e di esperienza dei soggetti che presentano la domanda tali da offrire garanzie rispetto all'ampiezza, alla qualità e alla durata nel tempo dei servizi che si intendono erogare.

Tra i soggetti aventi diritto a presentare l'istanza di istituire un Centro di Servizio, il Comitato di gestione considera come elementi preferenziali per la valutazione finale i seguenti criteri:

- la rappresentatività, riferita al maggior numero di Organizzazione di Volontariato;
- la coincidenza tra il soggetto richiedente con quello gestore del Centro di Servizio;
- la capacità di aggregazione e attrazione dei vari soggetti nella costituzione del Centro di Servizio, riferite al coinvolgimento degli enti locali, di altri enti pubblici e privati, senza trascurare i rapporti con i Centri di Servizio di altre regioni italiane;

3.2 – Criteri di priorità rispetto ai servizi

In ordine ai servizi erogati il Comitato di gestione considera come elementi preferenziali i seguenti criteri:

1. la più ampia offerta di servizi nelle diverse aree di intervento delle Organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte nel Registro Generale Regionale;
2. la più larga e stabile collaborazione con altri Centri di Servizio, nonché con le diverse realtà che operano con finalità analoghe al Volontariato, finalizzata alla migliore erogazione dei servizi;
3. l'utilizzo di banche dati condivise riguardanti servizi solidali, la realizzazione di reti telematiche;
4. l'attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte alla più ampia fascia di utenza, anche su proposta delle Organizzazioni di Volontariato, valorizzandone la capacità di concorrere alla realizzazione;
5. varie forme di autofinanziamento con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-gestionali ed operative per durare nel tempo;
6. la formulazione di modelli e report per una contabilità strutturata al fine della valutazione delle spese sostenute per la produzione dei servizi. Il Comitato, al fine di conseguire la funzionale copertura delle aree provinciali senza esclusioni né sovrapposizioni, si riserva di definire con i soggetti ritenuti idonei le modalità attraverso le quali conseguire gli obiettivi di cui ai punti

1) e 2) del presente paragrafo.

Infine, il Comitato, valuta il miglior rapporto economico tra i mezzi impiegati e i risultati qualitativi di servizi solidali previsti e premia la creatività e l'originalità delle varie proposte contenute nel progetto.

4 – ADEMPIMENTI DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di gestione riceve le istanze per la costituzione dei Centri di Servizio; ne decide l'istituzione e procede all'iscrizione nel predetto Elenco regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento accertato preventivamente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato d.m., che il Centro stesso sia gestito da:

1.1 associazioni di Organizzazioni di Volontariato con rappresentatività almeno provinciale e con iscrizione nel Registro Generale Regionale;

1.2 una associazione di Volontariato a carattere regionale o nazionale, iscritta nell'anzidetto Registro;

1.3 una Fondazione riconosciuta di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), del citato d.m.;

1.4 altro soggetto autonomo di imputazione di rapporti giuridici il cui statuto preveda lo

svolgimento di attività a favore delle Organizzazioni di Volontariato.

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato d.m., provvede a:

a) istituire l'Elenco regionale dei Centri di Servizio d'intesa con l'Ente locale;

b) nominare un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo di ogni Centro di Servizio;

c) ripartire annualmente fra i Centri di Servizio istituiti nell'ambito regionale le somme scritturate nel Fondo speciale regionale per il volontariato;

d) verificare la regolarità dei rendiconti di cui all'art. 5 del d.m. citati che i Centri di Servizio sono chiamati ad inviare, dopo la fase di prima costituzione, entro il 30 giugno di ogni anno;

e) verificare la coerenza e conformità rispetto ai contenuti del Regolamento.

Il Comitato, con riferimento alla eventuale modificazione o cancellazione dall'Elenco regionale dei Centri di Servizio, stabilisce che:

1. l'iscrizione nell'Elenco regionale non comporta automaticamente il diritto di attribuzione delle somme scritturate nel Fondo regionale;

3. la cancellazione dall'Elenco è disposta in presenza di gravi inadempienze o irregolarità dei Centri di Servizi.

5-ISTITUZIONE DEI CENTRI DI SERVIZI

5.1 – Istituzione e iscrizione

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lettera b), del citato d.m., il Comitato di gestione istituisce, con delibera motivata, i Centri di Servizio.

Per procedere a tale istituzione il Comitato:

- vaglia le istanze presentate e verifica quali di esse superano positivamente la valutazione condotta secondo i criteri enunciati;
- iscrive i Centri ammessi nell'apposito Elenco regionale, non superando comunque il numero di undici, ciascuno dei quali operi su una specifica distinta area coincidente con il territorio di una o più province;
- attribuisce ai Centri di Servizio una quota delle risorse disponibili, in rapporto alle entità e qualità delle funzioni e dei servizi che i vari progetti si impegnano ad attivare a favore del Volontariato. La quota assegnata potrà non coprire l'intera somma richiesta.

Il comitato di Gestione provvede a far pubblicare su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia predetto Elenco e a pubblicizzare, nelle forme ritenute più consone, il Regolamento di ogni Centro di Servizio. L'iscrizione nell'Elenco, il rifiuto di iscrizione o la eventuale cancellazione sono assunte dal Comitato con provvedimenti espressi e motivati. L'iscrizione è disposta entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando e contestualmente notificata all'Ente locale che ha fatto da tramite nella presentazione motivata della domanda nonché al legale rappresentante del Centro.

Quest'ultimo ha l'obbligo, entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica, di approvare in via definitiva il proprio Regolamento interno di funzionamento trasmesso al Comitato di gestione che provvede a farlo pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per temi di particolare rilevanza o di coordinamento il Comitato consulta i responsabili dei Centri di Servizio, singolarmente, collettivamente o su specifica richiesta, ogni qualvolta lo ritenga opportuno secondo principi di democraticità e di partecipazione.

6-RIPARTIZIONE DEL FONDO SPECIALE REGIONALE

6.1 - Adempimenti e verifiche

Secondo quanto comunicato dall'Osservatorio Nazionale per il Volontariato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali – la somma a disposizione del Comitato di gestione per la destinazione di cui all'art. 1 del citato d.m. ammonta a £. 2.055.880.405. Tale importo è per il biennio 1997/1998.

Il Comitato completa l'istruttoria dei progetti presentati entro i successivi 90 giorni a decorrere dal 7 luglio 1997 e delibera sull'istituzione dei Centri di Servizio.

Successivamente, tenuto conto dei criteri già fissati dal presente bando, i centri di servizio presentano entro il 30 settembre di ogni anno il loro progetto di intervento per l'anno successivo; la relativa istruttoria si conclude entro il 30 novembre successivo; in tale fase il Comitato può riservarsi di chiedere eventuali integrazioni necessarie a meglio motivare la congruenza tra il finanziamento richiesto e i contenuti progettuali.

Entro la medesima data di ogni anno il Comitato di gestione verifica il permanere dei requisiti dell'iscrizione dei Centri di Servizio nell'Elenco

regionale sulla base delle risultanze del rendiconto economico – vistato dal collegio dei revisori dei conti – e della relazione progettuale sull'attività svolta; tale verifica è completata dal rapporto che il Comitato può chiedere, rispettivamente, ai membri designati di cui all'art. 2, comma 4, lettera c), del citato d.m. •Se le richieste di finanziamento dei progetti approvati risultassero superiori ai fondi disponibili gestiti dal Comitato, può essere avviata una consultazione per chiarire le modalità di copertura di tale differenza o di come ridimensionare il progetto stesso.

Le somme assegnate ed eventualmente non impegnate dai Centri sono rese nuovamente disponibili per il Comitato.

In caso di gravi inadempienze riferite al Regolamento del Centro e/o di ingiustificati scostamenti rispetto agli obiettivi progettuali previsti, il Comitato di gestione nomina una Commissione interna per una valutazione complessiva di tutti gli elementi che, se negativamente confermati, possono dar adito alla cancellazione del Centro dall'Elenco regionale con delibera motivata.

Entro il mese di dicembre il Comitato deve concludere la ripartizione delle somme accertate di cui all'art.5 del citato d.m. secondo i criteri espressi nel bando ed altre eventuali integrazioni verificatesi nel tempo. In sede di prima applicazione tale termine è fissato entro il secondo mese dalla conclusione documentata del progetto.

Nella ripartizione del Fondo speciale a favore dei Centri di Servizio il Comitato eroga acconti in base allo stato di avanzamento delle realizzazioni del progetto assegnando il 40% al momento dell'ammissione e, previa valutazione positiva dell'attività svolta, il 30% in una data intermedia rispetto al termine del percorso progettuale in cui è liquidata la cifra che residua.

Al fine di assicurare la massima divulgazione il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e trasmesso a tutte le Organizzazioni iscritte nel Registro Generale Regionale del Volontariato e a quelle la cui domanda di iscrizione è in istruttoria presso il competente Ufficio del Volontariato del Settore Famiglia e Politiche Sociali della Giunta regionale.

Gli effetti del presente bando decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale disposta dall'Assessore alla Famiglia e Politiche Sociali sotto forma di comunicato.

Il presidente del comitato di gestione:
Maurizio Bernardo